

delicatezza certamente non concorre a porre il personale stesso nelle condizioni di serenità ma soprattutto di indipendenza di giudizio; indipendenza prevista specificamente dalla stessa legge istitutiva dell'agenzia —:

quali siano i criteri di selezione che l'agenzia segue per il reclutamento dei propri addetti e perché non si sia ancora provveduto a ricoprire più della metà dei posti disponibili. (4-02815)

\* \* \*

### AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interrogazione a risposta orale:*

BUONTEMPO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 29 novembre 2000 ha istituito l'area marina protetta delle Secche di Tor Paterno;

gestita dall'ente regionale «Roma-Natura» dal febbraio del 2001, la riserva, che si estende per 1.200 ettari a quattro miglia al largo delle tenuta presidenziale di Castel Porziano, è l'area marina protetta più atipica d'Italia, totalmente d'alto mare e l'unica a non confinare con terre emerse;

questa peculiare caratteristica rende indispensabile la creazione di un centro visite a terra e per realizzare questo progetto, l'ente gestore ha presentato, al ministero dell'ambiente-direzione per la difesa del mare, un progetto che prevede la ristrutturazione di un immobile comunale ubicato ad Ostia, nel Borghetto dei Pescatori;

a tutt'oggi il ministero preposto non ha erogato i fondi, peraltro già stanziati, necessari per la realizzazione del piano in questione —:

quali iniziative si siano assunte ovvero s'intendano assumere per giungere ad una rapida assegnazione delle risorse fi-

nanziarie, tenuto conto che la riserva marina di Tor Paterno rappresenta una preziosa opportunità per lo sviluppo di attività legate alla ricerca sull'ecosistema protetto, all'educazione ambientale e alla valorizzazione del patrimonio turistico del Lido di Roma. (3-00914)

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

VIGNI e FRANCI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

una pericolosa fuoriuscita di gas — acido solfidrico e ossido di carbonio — si è verificata il 22 aprile 2002 alla periferia di Piancastagnaio (Siena), in località Avannacci, in una zona interessata da un pozzo geotermico gestito dalla società ERGA, provocando danni ad una abitazione;

episodi simili, che hanno provocato seri danni a cose e animali, ed hanno suscitato forte preoccupazione nella popolazione, si erano verificati già in precedenza nell'area geotermica dell'Amiata;

la giunta comunale di Piancastagnaio, in seguito all'ultimo episodio, ha deliberato di sporgere denuncia per disastro ambientale colposi —:

quali relazioni vi siano tra le attività di utilizzo delle risorse geotermiche e la fuoriuscita di gas che si è verificata nel comune di Piancastagnaio;

quali iniziative e quali decisioni si stanno assumendo per garantire la sicurezza della popolazione e la tutela ambientale dell'Amiata. (5-00889)

*Interrogazione a risposta scritta:*

FISTAROL. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nel 1993 la procura della Repubblica di Belluno sottopose ad ispezione circa sessanta aziende appartenenti al settore «parrucchieri e acconciatori» ed irrogò

altrettante sanzioni per l'accertata mancanza, da parte di tali aziende, della prescritta « autorizzazione allo scarico dei reflui »;

la norma che regolamentava lo scarico dei reflui prevedeva — nella sua stesura originaria — l'esclusione dall'obbligo d'ottenere la predetta autorizzazione per tutte quelle attività riconducibili a prestazioni di servizi legate alla persona, poiché soggetti produttori di scarichi del tutto simili a quelli civili (domestici);

nel gennaio del 1994 una sentenza della suprema Corte di Cassazione affermò che l'assimilabilità degli scarichi non poteva avvenire in base al tipo d'attività esercitata, ma solamente in base alla qualità degli scarichi stessi;

nell'aprile del 1998 un'ulteriore sentenza della Corte di Cassazione ha invece ribaltato la precedente interpretazione del 1994, ed anche in sede locale alcuni parrucchieri, chiamati in giudizio, sono stati assolti dal reato contestato di « mancanza di autorizzazione allo scarico ». Va rilevato che la motivazione di tali assoluzioni fu l'assimilabilità degli scarichi a quelli civili;

nonostante quanto appena esposto molti comuni della provincia di Belluno continuano a richiedere « l'autorizzazione allo scarico » a corredo della documentazione necessaria per l'inizio dell'attività di parrucchiere;

teoricamente per ottenere la predetta autorizzazione e quindi rientrare nei limiti previsti dalla legge l'unica soluzione è la totale depurazione dei reflui (poiché i limiti di accettabilità degli scarichi sono così restrittivi da non permettere l'immissione anche nelle pubbliche fognature se non previa depurazione), ma tale soluzione appare di difficilissima realizzazione sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo igienico poiché:

a) tecnicamente comporta elevatissimi costi di gestione in quanto l'abbattimento degli inquinanti può avvenire soltanto con particolari processi individuabili in un sistema a carboni attivi con pre-

trattamento chimico-fisico e le attività in questione vengono esercitate in locali di superficie limitata, spesso siti in centri storici o in strutture condominiali che non permettono la costruzione d'impianti di depurazione, la cui volumetria occuperebbe spazi rilevanti se confrontata con quella necessaria per lo svolgimento delle attività stesse;

b) igienicamente tali impianti sono portatori di microrganismi potenzialmente dannosi per la salute;

in merito a tale questione l'ufficio ambiente dell'Unione Artigiani di Belluno ha chiesto ed ottenuto un intervento della Confartigianato regionale: l'ente bilaterale artigiano Veneto ha realizzato e pubblicato uno « Studio di impatto ambientale », specificamente relativo ai citati scarichi dei parrucchieri e acconciatori, da cui si evince chiaramente come l'impatto degli scarichi prodotti da queste attività è *sine dubio* riconducibile a quello prodotto da civili abitazioni;

il decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni definisce [articolo 2, comma 1, lettera g)] come acque domestiche — per le quali non è prevista autorizzazione allo scarico in fognatura — anche quelle provenienti da « servizi ». Tuttavia all'articolo 20, settimo comma, lo stesso decreto elenca le acque reflue assimilabili a quelle reflue domestiche e quelle da « servizi » vengono « dimenticate » e, probabilmente, sostituite con quanto indicato alla lettera e): « aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate alla norma regionale »;

alla luce di quanto sinora esposto va rilevato che la regione Veneto non si è ancora pronunciata al riguardo ma si teme che, in mancanza di atti d'indirizzo generale emanati dal Governo nazionale, le regioni possano assumere orientamenti contrastanti nella classificazione degli scarichi;

tale problema risulta d'estrema attualità e in tutta la sua gravità conside-

rando che alcuni comuni in questi mesi si stanno attivando per il rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico e per i rinnovi delle stesse, viste le scadenze indicate nel citato decreto legislativo n. 152 del 1999 —:

quale sia l'interpretazione di codesto Ministero sul punto citato del decreto legislativo n. 152 del 1999;

con quale strumento legislativo, e in che tempi, il Governo intenda emanare un provvedimento d'indirizzo atto a chiarificare ogni dubbio in sede regionale al fine di non avere in futuro discrepanze tra la norma ed eventuali provvedimenti regionali e locali;

se non si ritenga utile — alla luce della descritta situazione — emanare un univoco atto di indirizzo, da cui si evinca chiaramente l'assimilabilità degli scarichi derivanti da attività di parrucchiere e acconciatore a quelli domestici, facendone conseguentemente discendere l'esenzione dal dotarsi di autorizzazione per gli scarichi in fognatura. (4-02799)

\* \* \*

#### ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Interrogazione a risposta scritta:*

CATANOSO. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 febbraio 2002, il ministero delle attività produttive, direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese ha decretato la pubblicazione delle graduatorie del bando del 2001 *ex* legge n. 488 del 1992;

in base alla graduatoria si rileva che sono state ammesse a finanziamento 4 società per la realizzazione di parchi eolici in Sicilia;

queste 4 società hanno ottenuto 7 contributi, 2 ciascuno le società IVPC 6, IVPC Marche, IVPC 2000 e Vento del Sud, per un totale di contribuzione pari 102 miliardi e 229 milioni di lire;

la circolare ministeriale minindustria n. 90315 per il bando sopra citato, al punto 2.1, ultimo capoverso, recita che « alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata »;

per la realizzazione di un parco eolico in Sicilia, non essendovi previsione nei piani regolatori dei comuni, prima di poter richiedere la definitiva autorizzazione amministrativa al comune per la realizzazione dell'opera, occorre una variante dello strumento urbanistico generale comunale;

alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'assessorato regionale all'urbanistica non ha emesso alcun decreto in relazione ai parchi eolici promossi dalle succitate società. In alcuni casi, alla data, erano stati a stento presentati i progetti di massima al comune, senza i necessari allegati di rito, corredati semplicemente dalla delibera consiliare che evidenzia la localizzazione dell'opera e la convenzione che regola i futuri rapporti fra la società e l'ente locale;

all'atto dell'acquisizione dei principali pareri urbanistici richiesti dalla normativa vigente quali quelli relativi ai vincoli paesistici, archeologici, sismici e idrogeologici, questi progetti vengono bocciati, anche perché la Sicilia non si è ancora dotata di un piano regionale per la localizzazione di dette strutture;

quanto sopra è pienamente suffragato dal mancato accoglimento del progetto da parte della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa;

per superare questa mancanza di documentazione le sopraccitate società avrebbero prodotto, verosimilmente, delle perizie giurate;